



REGOLAMENTO
per la disciplina degli obblighi di
trasparenza
dei titolari di cariche elettive e
di governo
e relative sanzioni.

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetti passivi ai sensi del Capo I

Art. 3 - Obblighi per gli amministratori

Art. 4 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi da parte degli amministratori

Art. 6 - Soggetti passivi ai sensi del Capo II

Art. 7 - Obblighi per gli amministratori di società

Art. 8 - Mancato rispetto degli obblighi da parte degli amministratori di società

Art. 9 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

Art. 10 - Procedimento

Art. 11 - Riscossione coattiva

Art. 12 - Rateizzazione

Art. 13 - Ulteriori misure

Art. 14 - Accesso agli atti originali

Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 16 - Abrogazioni

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

CAPO I

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Art. 2 Soggetti passivi ai sensi del Capo I

1. Il capo I del presente regolamento riguarda:

- a) i titolari di cariche pubbliche elettive, ossia il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale;
- b) i titolari di cariche di governo, ossia i componenti della Giunta comunale.

2. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati “amministratori”.

Art. 3 Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Responsabile della Trasparenza, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33, di seguito indicati:

- a) il curriculum;
- b) il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- c) gli importi di viaggi di servizio e missione pagati con fondi pubblici;
- d) gli incarichi in enti pubblici e privati e i relativi compensi;
- e) gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- f) i diritti reali su beni immobili;
- g) i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- h) le azioni e le quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
- i) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- l) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

2. La dichiarazione di cui al comma 1) lettera b) comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Viene in ogni caso data evidenza (pubblicazione) al mancato consenso di cui sopra.

3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

4. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato.

A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. Entro i 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, successivi alla scadenza del mandato, gli amministratori devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1) lett. b).

6. Entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa gli amministratori devono presentare le dichiarazioni di cui al comma 1) lett. c), d), e), f), g), h), i) e l).

6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art 5 Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Responsabile della Trasparenza cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "**Amministrazione trasparente**", come prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). Della mancata presentazione viene fatta apposita annotazione. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata.

4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Art. 6 Mancato rispetto degli obblighi da parte degli Amministratori

1. Il Responsabile della Trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del Capo I del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 10. La comunicazione è effettuata con qualsiasi modalità, anche telematica, che

consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare la dichiarazione presentata, il Responsabile della Trasparenza, attiva il procedimento sanzionatorio previsto dal capo III del presente regolamento.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI

Art. 7 Soggetti passivi ai sensi del Capo II

Il capo II del presente regolamento riguarda gli amministratori degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società di diritto privato in cui il Comune detiene partecipazioni.

Art. 8 Obblighi per gli amministratori di società

1. Gli amministratori societari sono tenuti a trasmettere al Responsabile della Trasparenza le dichiarazioni inerenti il proprio incarico ed il relativo compenso nonché le indennità di risultato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33.

2. Tale adempimento deve essere effettuato entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Art. 9 Mancato rispetto degli obblighi da parte degli amministratori di società

1. Il Responsabile della Trasparenza, è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del Capo II del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 10. La comunicazione è effettuata con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

3. Nel caso in cui l'amministratore di società non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare la dichiarazione presentata, il Responsabile della Trasparenza, attiva il procedimento sanzionatorio previsto dal capo III del presente regolamento.

CAPO III PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 10 Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.

2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 22, 47 comma 1, 49 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni nel modo seguente:

Inadempimento	sanzione
mancata presentazione del curriculum - art. 3 comma 1 lett. a) del presente Regolamento	€ 500,00
mancata presentazione del reddito annuale - art. 3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento	€ 1.000,00
mancata presentazione di una delle dichiarazioni di cui all' art. 3 comma 1 dalla lettera c) alla lettera l) del presente Regolamento	€ 500,00 per ogni dichiarazione mancante
Mancata di tutte le dichiarazioni di cui all' art. 3 comma 1 dalla lettera c) alla lettera l) del presente Regolamento	€ 5.000,00

Art. 11 Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'organo competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

3. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, all'autore della violazione. In caso contrario, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

4. In ogni caso, avverso il provvedimento sanzionatorio l'amministratore può presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni. Nel caso del Sindaco, il ricorso può essere presentato al Prefetto.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689.

6. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente regolamento saranno introitate nel bilancio e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.

Art. 12 Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Segretario Generale dispone alternativamente la seguente procedura:

- sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

Art. 13 Rateizzazione

1. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Segretario Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 14 Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'ANAC ,ai sensi dell'art. 45 comma 4 a cura del responsabile della trasparenza;
- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Accesso agli atti originali.

La documentazione originale è conservata presso l'Ufficio Segreteria Generale. Chiunque sia interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all'Ufficio depositario.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito web istituzionale dell'Ente.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

Art. 17 Abrogazioni

1. Sono abrogate, altresì, tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che risultino incompatibili con le norme in questa sede previste.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.